



---

# Comune di Quarrata

---

## LOTTO 1

Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2020

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2023

(con facoltà rinnovo biennale)

#### SOMMARIO

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	5
Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	5
Art. 1.3 – Regolazione del premio	5
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro	6
Art. 1.5 - Durata del contratto - Rescindibilità	6
Art. 1.6 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato	6
Art. 1.7 – Gestione del sinistro – SIR	7
Art. 1.8 - Gestione delle vertenze	8
Art. 1.9 – Modalità per il recupero delle franchigie	8
Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio	8
Art. 1.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	9
Art. 1.12 - Interpretazione del contratto	9
Art. 1.13 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 1.14 - Pluralità di assicurati / massimo risarcimento	9
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 1.17 - Foro competente	9
Art. 1.18 - Forma delle comunicazioni	9
Art. 1.19 - Coassicurazione e delega	9
Art. 1.20 - Clausola Broker	10
Art. 1.21 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 1.22 – Trattamento dei dati	10
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	11
Art. 2.1 - Descrizione del rischio	11
Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 2.3 - Estensione territoriale	12
Art. 2.4 - Persone considerate “terzi”	12
Art. 2.5 - Garanzie a titolo esemplificativo	12
Art. 2.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione	13
Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa	14
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI	15
Art. 3.1 - Malattie professionali	15
Art. 3.2 - Danni da interruzione o sospensioni di attività	15
Art. 3.3 - Committenza veicoli	15
Art. 3.4 - R.C. integrativa auto	15
Art. 3.5 - Responsabilità civile personale	15
Art. 3.6 - Danni da incendio	15
Art. 3.7 - Danni a veicoli sotto carico e scarico	16
Art. 3.8 - Danni ai veicoli in parcheggio	16
Art. 3.9 - Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	16
Art. 3.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno	16
Art. 3.12 - Danni da scavo e reinterro	16
Art. 3.13 - Danni da furto	16
Art. 3.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)	16
Art. 3.15 - Danni da inquinamento accidentale	17
Art. 3.16 - Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori	17
Art. 3.17 - Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	17
Art. 3.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei	17
Art. 3.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica	17
Art. 3.20 - Attività socialmente utili e di volontariato	17
Art. 3.21 - RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile	17
Art. 3.22 - Danni a cose in consegna o custodia	17
Art. 3.23 - Mense e punti ristoro	18
Art. 3.24 - Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento	18
Art. 3.25 - R.C. personale distaccato/comandato	18
Art. 3.26 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore	18
Art. 3.27 - Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna	18
SEZIONE 4 - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO	19
SCHEDA DI POLIZZA	20



## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Compagnia e/o Società:** L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### **Assicurato:**

- Ente Contraente;
- Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.
- le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D.lgs 274/2000 e art. 2 DM Giustizia 26.03.2001), soggetti percettori reddito cittadinanza, dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avalimento e/o in distacco funzionale o/o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile, guardie ambientali ecologiche (ai sensi L.R. Toscana n. 30/2015, L.R. Toscana n. 48/2016 e s.m.i.), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

**Polizza:** Il contratto di assicurazione.

**Premio:** La somma dovuta alla Società.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Danni:** Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

**Indennizzo / Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Scoperto:** La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia:** La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Periodo assicurativo annuo:** L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **Broker incaricato**

Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14, Filiale di Livorno, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Appaltatore/Subappaltatore:** La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge – l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

### **Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente o comandate presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

**Retribuzioni annue lorde:** Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono annualmente a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C..

### Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C. C., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C. C.).

Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti 90 giorni la conferma formale della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società (DURC), a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### Art. 1.3 – Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.

A tale proposito si prevede che:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro **120** giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i **90** giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.10, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

#### **Art. 1.5 - Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza (anni 3) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Alla predetta scadenza, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza stessa, viene data facoltà al Contraente di ottenere un rinnovo del contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle medesime condizioni economiche e normative in corso.

Nel caso il Contraente stabilisse di non esercitare tale facoltà di rinnovo, od alla scadenza del periodo di rinnovo, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso.

Trattandosi di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno **120** giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Nel caso di recesso da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.8, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

#### **Art. 1.6 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

Fatto salvo quanto indicato al successivo art. 1.7, in caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;

- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

#### **Art. 1.7 – Gestione del sinistro – SIR**

L'assicurazione di cui alla presente polizza si intende prestata con applicazione di una franchigia frontale assoluta per sinistro gestita in SIR (Self Insurance Retention), il cui ammontare viene indicato alla Sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento, fatti salvi i casi di specifiche garanzie per le quali nella medesima sezione venga previsto un importo minimo non indennizzabile od una franchigia di ammontare superiore.

L'assicurazione entra in vigore in eccesso al predetto valore della predetta SIR, importo che resta a totale carico del Contraente per ciascun sinistro, con la precisazione che in caso di sinistro in serie tale SIR verrà applicata una sola volta.

La Società si impegna a concordare e sottoscrivere un "Protocollo di gestione sinistri condiviso" con il Contraente/Assicurato, al fine di definire e formalizzare le modalità di istruzione e gestione delle pratiche (linee guida condivise, in particolare per casistiche/tipologie di frequenza), con precisa indicazione di obblighi, ruoli e competenze stabilite per entrambe le parti con relative tempistiche, in un'ottica comune di efficienza ed economicità nella gestione delle pratiche sia inferiori che superiori alla SIR.

Ciò premesso, si conviene fra le parti:

1. nel caso di richieste di risarcimento per un ammontare di danno che appaiano sin dalla denuncia rientrare certamente o ragionevolmente nell'importo della SIR, le operazioni di istruzione, accertamento, gestione, trattazione e liquidazione del sinistro – ivi comprese le spese di difesa - rimarranno a totale carico del Contraente, il quale provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche avvalendosi di strutture esterne). Il Contraente provvederà pertanto alla gestione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso.
2. nel caso di richieste di risarcimento per un ammontare di danno che appaiano sin dalla denuncia superare certamente o ragionevolmente l'importo della SIR, il Contraente provvederà alla denuncia alla Società nei termini di cui al precedente art. 1.6 e la Società assumerà la gestione del sinistro attivando immediatamente le operazioni di istruzione, accertamento, gestione, trattazione del caso;
3. qualora nel corso dell'istruttoria di cui al punto 1 l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società dovesse superare l'importo della SIR, il Contraente ne farà immediata denuncia alla Società, corredata dalla documentazione raccolta nella fase istruttoria, la quale riconoscerà come fatta a se stessa la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta per la prima volta al Contraente o agli Assicurati, anche ai fini del termine prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 C.C.. Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possano denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.  
Ricevuta la denuncia la Società assumerà la piena gestione e trattazione del sinistro, indicando propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, senza accollarsi le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.
4. nel caso di sinistro in gestione alla Società, come da punti 2 e 3 che precedono, qualora al termine dell'istruttoria il danno dovesse risultare inferiore alla SIR prevista in polizza, la Società prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato è tenuta ad informare preventivamente il Contraente mediante proposta formale di definizione in esito agli accertamenti effettuati. Il Contraente può esprimersi in proposito entro 15gg mediante comunicazione motivata. In assenza di tale riscontro entro tale termine, la Società si riterrà autorizzata a procedere secondo quanto proposto. Qualora il Contraente formalizzi un diniego all'autorizzazione, la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente, e la Società stessa non sarà più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.
5. in merito ai sinistri in SIR gestiti direttamente dal Contraente nei termini di cui al precedente punto 1, il Contraente a cadenza annuale (entro 30 gg da scadenza annuale), si impegna a fornire alla Società un report informativo aggiornato delle pratiche non indennizzate/pendenti, contenente le informazioni necessarie ad una valutazione da parte della Società del sinistro (data evento, estremi controparte, tipologia evento, entità danno stimata/quantificata, stato di gestione). Il Contraente si impegna inoltre a fornire ogni altra informazione o documentazione disponibile che la Società ritenga utile acquisire in relazione a singole pratiche in gestione.



Si conviene tra le parti che l'adempimento di tali obblighi da parte del Contraente avrà efficacia anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 C.C..

#### **Art. 1.8 - Gestione delle vertenze**

La società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti del Contraente/Assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Essendo la presente assicurazione prestata con adozione di una SIR – Self insurance retention -, la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa, con la precisazione che gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del contraente e/o assicurato – sia in caso di gestione della vertenza da parte del Contraente che da parte della Società - non rientrano nel calcolo delle franchigie e/o scoperti previsti in polizza.

#### **Art. 1.9 – Modalità per il recupero delle franchigie**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle franchigie contrattuali/SIR. La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista con cadenza annuale. A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente e per conoscenza al broker una richiesta formale di rimborso cumulativa, mediante raccomandata A.R. o PEC, comprendente:

- la documentazione (atti di quietanza sottoscritti o documenti equivalenti) comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri liquidati per i quali sussiste una franchigia a carico del Contraente/Assicurato,
- la statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione relativa, come sopra descritta, il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

#### **Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, a cadenza trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri assunti in gestione, comprendente le seguenti informazioni:

- a) estremi controparte;
- b) data evento;
- c) data denuncia;
- d) casistica/tipologia evento;
- e) luogo/località/ubicazione di accadimento;
- f) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- g) importo riservato;
- h) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto della tempistica sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **Art. 1.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **Art. 1.12 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 1.13 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto da entrambe le parti.

#### **Art. 1.14 - Pluralità di assicurati / massimo risarcimento**

I massimali pattuiti nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento devono intendersi unici, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **Art. 1.15 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.17 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **Art. 1.18 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **Art. 1.19 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 1.20 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo di cui agli artt. 1.4 e 1.5 e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia di cui all'art. 1.9 - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

### **Art. 1.21 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 1.22 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### **Art. 2.1 - Descrizione del rischio**

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma - anche tramite organismi strumentali e/o in concorso con altri soggetti e/o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

### **Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

#### **B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata

interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

### **Art. 2.3 - Estensione territoriale**

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

### **Art. 2.4 - Persone considerate "terzi"**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O.

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

### **Art. 2.5 - Garanzie a titolo esemplificativo**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni:

1. dalla proprietà, gestione, manutenzione e sicurezza, a qualsiasi titolo, di terreni, piste ciclabili, strade, strade vicinali, piazze, ponti, canali, scale mobili, percorsi escursionistici / turistici ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico; il tutto anche se di proprietà di terzi in virtù di obblighi derivanti da accordi, convenzioni, regolamenti od altri specifici atti amministrativi;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, autorimesse/autoparchi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
4. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di officine meccaniche, officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali (comprese officine mobili), laboratori, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione (comprese operazioni di consegna, prelievo e rifornimento), impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, o concessi in uso a terzi nell'ambito di attività congiunte, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.
5. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per segnaletica stradale, pubblica illuminazione, impianti semaforici e tutto quanto inerente la sicurezza stradale;
6. dalla organizzazione e/o patrocinio e/o gestione e/o partecipazione di/a:
  - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
  - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
7. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
8. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o del c.d. lavoro agile (smart working);



9. provocati da animali, per i quali il Contraente sia direttamente od indirettamente ritenuto responsabile;
10. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
11. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
12. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i. – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
14. dalla gestione di attività e/o servizi e/o strutture socio assistenziali, anche a domicilio degli assistiti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi;
15. danni imputabili al Contraente nella sua qualità di soggetto affidatario di minori su disposizione dell'organo competente nell'ambito delle competenze istituzionali del Contraente in tema di affidamento minori, eseguito attraverso qualsiasi forma (familiare, eterofamiliare, a singoli, a strutture residenziali / comunità / case famiglia ai sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti o Consorzi od organismi strumentali a cui il Contraente partecipa. La garanzia comprende la responsabilità civile per danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, nonché la responsabilità degli affidatari stessi per le competenze relative alla funzione specifica. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia dei minori che degli affidatari.
16. dall'organizzazione e gestione (diretta o tramite terzi) di Centri Ricreativi Estivi per minori e/o iniziative similari, anche in concorso con altri Enti;
17. dall'esercizio di servizi di polizia municipale e di sorveglianza (anche tramite ausiliari o guardie ambientali volontarie), anche con utilizzo di armi da fuoco;
18. dall'espletamento di attività e/o interventi in ambito di protezione civile per emergenze in genere, in occasione e non di calamità naturali e/o terremoti, compreso l'impiego di squadre di pronto intervento e/o guardie ambientali volontarie e/o gruppi di volontari associati e non, realizzate con dipendenti del Contraente stesso e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
19. imputabili al Contraente e/o al proprio personale dipendente in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa in relazione all'organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, realizzate con dipendenti del Contraente stesso e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese associazioni di volontariato.
20. dall'erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
21. dall'erogazione di acqua alterata.
22. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
23. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
24. subiti da coloro che partecipano a concorsi interni o che eseguono prove ed esami in previsione di una eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempre che sia riscontrata la responsabilità dell'Ente Contraente nell'evento dannoso.

## **Art. 2.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

### L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i., nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari
- Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;**

- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**;
- g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro**;
- i) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.

*L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:*

- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

**Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.



### **SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

(sempre operanti)

#### **Art. 3.1 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

#### **Art. 3.2 - Danni da interruzione o sospensioni di attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.3 - Committenza veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

#### **Art. 3.4 - R.C. integrativa auto**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subito a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

#### **Art. 3.5 - Responsabilità civile personale**

##### **a) Rc personale dei prestatori di lavoro**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

##### **b) Rc personale degli amministratori e del segretario**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Componenti assemblea dei Sindaci, Presidente e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

#### **Art. 3.6 - Danni da incendio**

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. Resta

inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

#### **Art. 3.7 - Danni a veicoli sotto carico e scarico**

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.8 - Danni ai veicoli in parcheggio**

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.9 - Danni a cose sollevate, caricate e scaricate**

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.10 - Proprietà e/o uso e/o conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o utilizzatore e/o conduttore a qualunque titolo di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 3.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.12 - Danni da scavo e reinterro**

L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

#### **Art. 3.13 - Danni da furto**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte

dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 3.15 - Danni da inquinamento accidentale**

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.16 - Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori**

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.17 - Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei**

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **Art. 3.19 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

#### **Art. 3.20 - Attività socialmente utili e di volontariato**

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività e/o servizi assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo (in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti), nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: manutenzione di aree verdi, manutenzioni di edifici scolastici e non, parchi gioco, sorveglianza ambientale o presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei, assistenza durante manifestazioni etc), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini (ivi compresi i percettori del reddito cittadinanza), famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate attività/iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente (ad esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Regolamenti tutela beni comuni, Volontariato Civico, Cittadinanza attiva, Progetti Utili alla Collettività etc).

La garanzia non vale per i danni derivanti dall'esercizio di attività medica.

#### **Art. 3.21 - RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile**

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione comprende i danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella

#### **Art. 3.22 - Danni a cose in consegna o custodia**

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

#### **Art. 3.23 - Mense e punti ristoro**

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

#### **Art. 3.24 - Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **Art. 3.25 - R.C. personale distaccato/comandato**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- » dipendenti di società od Enti distaccati/comandati/in avvalimento presso il Contraente/Assicurato;
- » dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati/in avvalimento presso altre società od Enti.

#### **Art. 3.26 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore**

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile che, ai sensi della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

#### **Art. 3.27 - Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi. Tali danni sono compresi in garanzia con le franchigie ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### SEZIONE 4 - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. n.	Condizione particolare	Scoperto %	Franchigia o scoperto minimo per sinistro (Euro)	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
1.7	Franchigia Frontale / SIR (RCT)		<b>4.000,00</b>	-
2.1B	Danno biologico (RCO)		Nessuna	i massimali di polizza RCO
3.1	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	I massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	franchigia frontale	1.000.000,00 per sinistro
3.6	Danni da incendio		franchigia frontale	1.500.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
3.7	Danni a veicoli sotto carico e scarico		1.000,00	100.000,00
3.8	Danni a veicoli in parcheggio		1.000,00	100.000,00
3.9	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate		1.000,00	200.000,00
3.11	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	franchigia frontale	1.000.000,00
3.12	Danni da scavo e reinterro		franchigia frontale	500.000,00
3.13	Danni da furto		1.000,00	500.000,00
3.15	Danni da inquinamento accidentale	10	franchigia frontale	1.000.000,00
3.16	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		franchigia frontale	100.000,00
3.17	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		franchigia frontale	100.000,00
3.18	Danni a condutture e impianti sotterranei		franchigia frontale	500.000,00
3.21	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.		franchigia frontale	500.000,00
3.22	Danni a cose in consegna o custodia			
3.27	Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature:	b) 10	a) franchigia frontale b) franchigia frontale	a) i massimali di polizza RCT b) 2.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
	a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi			

## SCHEDA DI POLIZZA

**Contraente:** **COMUNE DI QUARRATA**  
Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)  
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

**durata del contratto:** anni 3  
**effetto dal:** 31/12/2020  
**scadenza il:** 31/12/2023  
**frazionamento:** annuale  
**facoltà rinnovo:** 2 anni  
**facoltà proroga:** 180 giorni

### Massimali assicurati

Per ogni sinistro **Euro 10.000.000,00**, con il limite di:

#### *Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- ☐ **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,

#### *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- ☐ **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, con sotto-limite € 5.000.000,00 per ciascun prestatore d'opera infortunato.

### Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza), in base agli elementi di seguito indicati:

Retribuzioni lorde annue preventivate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)
€ 4.000.000,00		

### Scomposizione del premio:

#### Premi attuali

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente / Assicurato